



Domanda 1

Spett.le Teramo Ambiente

con la presente chiediamo a codesto Ente di procedere alla rettifica dell'art 09 del capitolato di gara per le motivazioni di seguito esplicitate.

Nel II capoverso dell'art. in parola il *"somministratore si obbliga ad effettuare informazione e formazione professionale di base dei lavoratori ai sensi del D. lgs 81/2008 e ad effettuare gli accertamenti sanitari pre-assuntivi. Il personale richiesto dall'ente dovrà essere già istruito e formato, a cura del somministratore in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto da Te.Am. Teramo ambiente SpA"*.

Invero, per quanto concerne l'attività di informazione e formazione professionale di base dei lavoratori precisiamo che ai sensi del comma 4, art. 35 del D. Lgs 81/2015 *"Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore."* Atteso che il somministratore non è tenuto a conoscere i contenuti del Vs DUVRI così come delle attrezzature in uso a Teramo Ambiente, lo stesso potrà solamente erogare (ai sensi del predetto comma) un'informazione generale sui rischi per la sicurezza e la salute e ugualmente generica formazione e addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro. Non di meno, porre detto obbligo in capo all'utilizzatore non sgraverebbe comunque Teramo Ambiente dalle responsabilità connesse agli oneri sulla sicurezza dovendo quest'ultima ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del luglio 2016 impartire ai somministrati formazione generale e specifica di cui l'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa ne rappresenta una parte.

Per quanto concerne gli accertamenti sanitari pre-assuntivi, il comma 3, art. 34 del D. Lgs 81/2015 precisa che *"il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"*. Alla luce della previsione in parola, non è possibile attribuire l'onere delle visite sanitarie pre-assuntive in capo al somministratore anche in considerazione del precetto ex comma 4, art. 35 del D. Lgs 81/2015 secondo cui *"l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti"*.

Si richiede, quindi, di novellare l'art 9 del capitolato di gara stralciando le parti in cui si obbliga il somministratore ad adempiere alla formazione specifica e agli accertamenti sanitari pre-assuntivi del personale in somministrazione.

Risposta 1

L'attività di formazione dovrà essere completamente a cura e carico del somministratore e dovrà essere articolata nel seguente modo:

- formazione generale dalla durata di quattro ore,
- formazione specifica dalla durata minima di dodici ore per aziende appartenenti alla classe di rischio alto, identificate con codice Ateco 2007 macrocategoria 38.

Rimarrà a carico dell'utilizzatore la formazione specifica e l'addestramento, subordinati dall'esito della valutazione dei rischi.

Gli accertamenti sanitari per ottemperare agli obblighi pre-assuntivi, saranno effettuati a cura del Medico Competente ed a carico dell'utilizzatore, sulla base del protocollo sanitario obbligatorio redatto secondo la valutazione dei rischi.

Qualora, agli esiti della visita pre-assuntiva il prestatore non risultasse idoneo, il costo della visita sarà sostenuto dall'agenzia.

Il RUP